

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 518

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2001

—————

Norme in materia di crediti contributivi dell’INPS

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha ceduto tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999 ad un apposita società di cessione dei crediti (la SCCI, nello specifico, società di cartolarizzazione dei crediti INPS) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999).

Caratteristica della riscossione è che essa - tranne rare eccezioni - deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

A fronte delle suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi di lire (di cui 5.000 relativi al settore agricolo) la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'INPS un'anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi. A seguito della riscossione esattoriale la SCCI incasserà le somme almeno fino a concorrenza dell'anticipazione e di tutte le spese occorrenti per la cartolarizzazione dei crediti, riversando all'Istituto gli eventuali ulteriori pagamenti, salvo il diritto al riconoscimento dell'aggio esattoriale e delle spese. L'INPS ha peraltro provveduto ad iscrivere al ruolo dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dell'agricoltura; in seguito quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000 e iscrivendo al ruolo circa 90.000 datori di lavoro e circa 130.000 lavoratori autonomi per un importo complessivo di 4.500 miliardi di lire. Già da tempo (sicuramente da oltre un anno) la Confagricoltura esprime la propria preoccupazione per il rischio che un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di imprenditori agricoli possano ricevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente errate in ragione del fatto che gli elenchi predispo-

sti non risultano compiutamente aggiornati in relazione ad elementi come i condoni o gli sgravi per avversità atmosferiche, le denunce di variazione o pagamenti con bollettini in bianco, elementi che sicuramente incidono sul carico contributivo. Tale preoccupazione ha fatto sì che fossero sensibilizzati sull'argomento dalla stessa Confagricoltura sia la Presidenza del Consiglio dei ministri sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la stessa INPS, soggetti ai quali è stato chiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, in modo da consentire all'Istituto di procedere con i tempi necessari ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole. Purtroppo, pur avendo avvertito la sensazione della giustezza delle richieste, non solo al momento non è stata disposta alcuna sospensione, ma si è addirittura provveduto ad accelerare i tempi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione al ruolo entro il 31 ottobre 2000 dei crediti contributivi agricoli, senza effettuare tutti i rigorosi controlli richiesti. Le cartelle esattoriali sino ad oggi notificate agli agricoltori confermano la fondatezza dei timori, sicché un numero elevato di aziende agricole in regola con il pagamento dei contributi è rimasto coinvolto nella operazione di riscossione esattoriale; mentre nelle province di Matera, Ragusa e Catania il tasso di errore riscontrato è stato elevatissimo. Pertanto con il presente disegno di legge si propone «in via d'urgenza di disporre lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione. Si avrebbe quindi la possibilità di procedere ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole,

chiudendo quindi l'annosa questione dei contributi agricoli unificati pregressi. Questione che nasce da una serie di fattori cronici quale l'elevata pressione contributiva, salari medi convenzionali, ingorghi procedurali nella

fase istruttoria ed erogativa dei benefici relativi alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali. Tenuto conto, infine, che tali ipotesi consentirebbe all'INPS di recuperare risorse altrimenti inesigibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.